

01481-21



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 32 d.lgs. 198/03 in quanto

- disperso d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Gerardo SABEONE	- Presidente -	Sent. n.1025/2020
Eduardo DE GREGORIO	- Consigliere-	PU - 11/09/2020
Antonio SETTEMBRE	- Consigliere -	R.G.N. 48123/2019
Barbara CALASELICE	- Consigliere rel. -	
Angelo CAPUTO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nata il (omissis)

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 16/09/2019

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere B. Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, T. Epidendio, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. (omissis), in sostituzione dell'Avv. (omissis), che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna del Tribunale in sede, emessa il 16 maggio 2016, nei confronti di (omissis) , alla pena di mesi otto di reclusione, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale, relativamente ai reati di cui all'art. 612, comma 1, 612-bis cod. pen. commessi ai danni dell'ex fidanzato.

2. Avverso la pronuncia propone tempestivo ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difensore, denunciando quattro vizi.

2.1. Con il primo motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 612-bis cod. pen. tenuto conto che la condotta andava derubricata in quella di cui all'art. 612 cod. pen., in quanto non sarebbe risultato il mutamento delle abitudini di vita della parte lesa, tanto che questi non si era costituito parte civile ed aveva rimesso la querela.

2.2. Con un secondo motivo si denuncia inosservanza di norme processuali per assenza di motivazione della sentenza di secondo grado.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia mancata assunzione di prova decisiva consistita nell'esame della persona offesa, fondando la condanna sulle sommarie informazioni rese da questa prima della remissione della querela, non potendo emergere che l'imputata, successivamente, si era pentita della condotta posta in essere.

2.4. Con il quarto motivo si denuncia l'omessa motivazione circa le ragioni, in diritto, per le quali doveva considerarsi esauriente la sentenza di primo grado, operando un mero rinvio alla motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Si prospetta, con il primo motivo di ricorso, una rilettura, alternativa di elementi di fatto, rispetto a quella convergente risultante dalle sentenze di merito, assumendo la ricorrente che, dagli esiti istruttori, non sarebbe emerso alcun mutamento delle abitudini di vita della parte lesa, tanto che questi non si era costituito parte civile ed aveva rimesso la querela.

Sul punto, si osserva che la censura non è consentita in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del

30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 456 del 21/09/2012, dep. 2013, Cena, Rv. 254226; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). Tanto, a fronte di una motivazione della sentenza di secondo grado che, invece, rende conto, con un ragionamento logico, coerente ed immune da vizi di ogni tipo, delle censure mosse con i motivi di appello e della sussistenza del delitto di atti persecutori, pur rinviando, quanto alla specifica indicazione degli elementi costitutivi di questo, ivi compreso l'evento tipico, alla motivazione della sentenza di primo grado.

E' appena il caso di osservare, circa l'evento del reato di atti persecutori, che la norma incriminatrice prevede, ai fini della configurazione di detto reato, la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente dalla stessa contemplati (Sez. 5, n. 38306 del 13/06/2013, C, Rv. 267954, Sez. 5, n. 43085 del 24/09/2015, Rv. 265231). Sicché rispetto a tale indirizzo ermeneutico, il primo motivo appare non specifico.

Inoltre si osserva che la condotta minacciosa o molesta può essere posta anche nei confronti di soggetti diversi dalla vittima (nella specie anche verso la madre della persona offesa) ancorché ad essa legati da un rapporto qualificato, ove l'autore del fatto agisca nella consapevolezza che la stessa certamente sarà posta a conoscenza della sua attività intrusiva e persecutoria, volta a condizionarne, anche indirettamente, le abitudini di vita (Sez. 3, n. 1629 del 06/10/2015, dep. 2016, V., Rv. 265809).

In ordine al rinvio operato alla sentenza di primo grado si osserva, coerentemente con l'indirizzo in materia di motivazione *per relationem* (Sez. 2, n. 55199 del 29/5/2018, Salcini, Rv. 274252) che deve escludersi l'illegittimità del richiamo della motivazione di altro provvedimento quando, tra l'altro, la motivazione stessa sia congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione e il giudice abbia dimostrato di fare proprie le argomentazioni ivi contenute. Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, può ritenersi nulla per difetto di motivazione soltanto la sentenza di appello che, a fronte di motivi di impugnazione specifici, con cui si contesti in maniera argomentata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello (*ex multis*, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700), circostanza non ricorrente nella specie.

2.1. Il secondo motivo è inammissibile in quanto meramente assertivo e privo della specifica indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, poste a sostegno della censura.

2.2. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Si tratta di argomento generico che, ai fini della decisività della prova invocata per una diversa, più favorevole, conclusione per l'imputata, non è sufficientemente articolato. Il motivo, inoltre, è aspecifico posto che non si confronta con le complete e convergenti motivazioni di merito che individuano i plurimi elementi di accusa, univoci, a carico della ricorrente, rispetto ai quali non emerge né è indicato, puntualmente, il valore decisivo della fonte di prova che si assume trascurata.

3. Segue alla pronuncia, la condanna della ricorrente alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

3.1. Va, infine, disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. lgs. 30/06/2003 n. 196.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso, il 11 settembre 2020

Il consigliere estensore

Barbara Calaselice



Il Presidente

Gerardo Sabeone

